

CONVENZIONE

Per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali ed educative a carattere residenziale e semiresidenziale a favore di minori e di madri con figli minori assistiti dalla Società della Salute CIG: B10D9E62B3

TRA

- Dott. BARAGATTI LORENZO, nato a SIENA il 18.08.1965 e domiciliato per la carica in SIENA, VIA PIAN D'OVILE, 9/11, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Senese, (come tale individuato e nominato con decreto del Presidente della Società della Salute Senese n. 1 del 20/01/2025) e pertanto, in nome, per conto e in rappresentanza (ai sensi del D.Lgs. 165/2001) della Società della Salute Senese (SdSS) medesima, Codice Fiscale: 01286940521, con sede in Siena, Via Pian d'Ovile, 9/11

E

- Sig. SARRI SANDRO nato a AREZZO (AR) il giorno 04.10.1975 e domiciliato per la carica in AREZZO, via SASSOVERDE N. 32 che interviene in questo atto e agisce quale legale rappresentante di FONDAZIONE THEVENIN ONLUS di seguito denominata/o ENTE, C.F.: 80000150518 e P.IVA 02106220516 con sede legale in AREZZO, via SASSOVERDE N. 32;

RICHIAMATI

- Gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione Italiana;
- La Legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- Il D.M. n. 308/2001 "*Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale*";
- La L. R. n. 41/2005 e s.m.i. "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*".

PREMESSO

- che la L.R. n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche e integrazioni ha istituito le Società della Salute in Toscana;
- che l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese ha adottato la deliberazione n. 7 del 22.12.2014, con la quale ha riconfermato l'impianto sostanziale della convenzione istitutiva della SdSS e, alla luce delle modifiche apportate alla L.R.40/2005 dalla L.R. 44/2014, ha espresso la volontà di esercitare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni di cui art.71 bis, comma 3, lettera c) e d) della norma sopra citata;
- che la Società della Salute Senese ha quindi funzioni programmatiche, ma anche quelle gestionali relative ai servizi sociali precedentemente gestiti dagli Enti costituenti la stessa, tra cui gli inserimenti di minori presso strutture di accoglienza autorizzate;
- che la Società della Salute Senese con provvedimento n. 202 del 23.12.2022 ha approvato l'istituzione di un nuovo albo fornitori dal 01.01.2023;
- che con nota prot. n.7166/2022 la SdSS ha chiesto all'ENTE la conferma della disponibilità all'inserimento nell'Albo fornitori della Società della Salute Senese per l'accoglienza in strutture residenziali di madri con figli minori;
- che con nota prot. n. 7583/2022 l'ENTE FONDAZIONE THEVENIN ONLUS, che gestisce le strutture CASA MADRE BAMBINO "MIRIAM", COMUNITA' EDUCATIVA E DI PRONTA ACCOGLIENZA

“EDELWEISS”, CASA MADRE BAMBINO “SHALOM” con sede in AREZZO, via SASSOVERDE N. 32 ha confermato la disponibilità all’inserimento nell’Albo fornitori della Società della Salute Senese per l’accoglienza in strutture residenziali di madri con figli minori;

- che le strutture
CASA MADRE BAMBINO “MIRIAM” può ospitare in regime residenziale n. 6 madri accolte con figli minori maschi, da 0 a 11 anni o femmine da 0 a 18, sia italiani che stranieri;
COMUNITA' EDUCATIVA E DI PRONTA ACCOGLIENZA “EDELWEISS” può ospitare a regime residenziale fino ad un massimo di n. 12 minori, maschi da 0 a 11 anni e femmine da 0 a 18 anni;
CASA MADRE BAMBINO “SHALOM” è una struttura di seconda accoglienza per n. totale 6 posti per donne sole o con figli minori (maschi fino ad 11 anni);
- che con Provvedimento n. 202 del 23.12.2022, esecutivo ai sensi di legge, la Società della Salute ha approvato l’inserimento dell’ENTE all’Albo dei Fornitori, per l’accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali di minori e di madri con figli minori;
- che l’ENTE è in regola con la vigente disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento quale struttura residenziale comunitaria con funzione di protezione sociale e di intervento educativo e riabilitativo;
- che l’ENTE, in conformità alle norme vigenti ed al proprio Statuto svolge, nel quadro del sistema nazionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona;
- che a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione non risultano impedimenti all’assunzione del presente rapporto negoziale;
- che, in particolare, la regolarità contributiva dell’ENTE è stata verificata a mezzo di acquisizione d’ufficio del DURC;
- che il Sig. SARRI SANDRO dichiara, in nome per conto ed in rappresentanza dell’ENTE, che il medesimo non si trova nell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- che l’ENTE, nel trattamento dei dati personali, ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate così come previsto dall’art. 35 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR e che l’Ente rispetta quanto prescritto dal regolamento stesso, dal D.lgs. 196/2003 e dal D.lgs. 101/2018;
- che l’ENTE si impegna a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni di cui al Codice di comportamento della Società della Salute Senese (Adottato con Deliberazione Assemblea dei Soci n. 8 del 28/06/2021) e ad aderire al Patto di Integrità della Società della Salute Senese (Adottato con provvedimento n.179 del 22/10/2022) reperibili al seguente link: <https://www.sds-senese.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

La SdSS, nell’ambito della programmazione e della realizzazione degli interventi socio assistenziali ed educativi, si avvale delle strutture CASA MADRE BAMBINO “MIRIAM”, COMUNITA' EDUCATIVA E DI PRONTA ACCOGLIENZA “EDELWEISS”, CASA MADRE BAMBINO “SHALOM” e, gestite da FONDAZIONE THEVENIN ONLUS, per l’accoglienza di madri con figli minori, per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente a rischio incolumità o contrastante con l’evoluzione individuale e di soddisfacimento dei bisogni

primari, ai quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della convenzione

La SdSS si avvale del servizio di cui all'art.1, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali, quando se ne presenti la necessità e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, di cui alla premessa.

Art. 3 – Ammissioni

La SdSS ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione i soggetti di cui all'art.1, su proposta del proprio Servizio Sociale Professionale.

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della struttura di accoglienza e dagli operatori dei Servizi Sociali territoriali competenti.

La SdSS, prima dell'ingresso, comunicherà alla struttura il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno al pagamento della relativa retta (che decorre dal 1° giorno di effettivo inserimento).

Art. 4 – Progetto individuale

L'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico è tenuto a definire in collaborazione con il Responsabile della struttura il Progetto Individuale e ad effettuare verifiche almeno bimestrali sull'andamento del Progetto stesso.

Il Progetto Individuale è conservato agli atti della struttura e del Servizio.

Art. 5 – Prestazioni garantite all'utente

Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai soggetti di cui all'art.1, le seguenti prestazioni: vitto e alloggio; il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda, cena;

1. assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
2. igiene e cura della persona;
3. lavanderia per il vestiario personale secondo le regole interne della struttura;
4. riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
5. cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
6. accompagnamento scolastico per i minori;
7. inserimento scolastico e rapporti con le scuole per i minori, comprese le spese relative al materiale scolastico;
8. supporto psicologico, ove previsto;
9. disponibilità ad effettuazione / accompagnamento incontri protetti;
10. cura dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
11. interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della comunità;
12. adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una riunificazione familiare;
13. interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi per i minori;
14. interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
15. uso dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani nei Comuni limitrofi;
16. partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
17. prodotti per l'igiene personale e la cura della persona, compresi eventuali medicinali;

18. corredo personale di base;
19. accompagnamento ed assistenza per le ore necessarie, in vari luoghi in relazione al progetto di intervento nell'ambito del territorio di riferimento, compresi gli accessi alle strutture sanitarie;
20. accompagnamento e assistenza per le prime 72 ore in caso di ricovero urgente.

La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento interno che verrà consegnato al momento dell'ingresso.

Art. 6 – Dimissioni

Le dimissioni avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art.3, salvo eventuali proroghe. Qualora sopraggiungano condizioni che modifichino il Progetto Individuale (raggiungimento degli obiettivi, scarsa aderenza al Progetto ecc), il soggetto accolto può essere dimesso anticipatamente, previa comunicazione del Servizio Sociale Professionale che ha predisposto l'inserimento.

In caso di allontanamento non concordato dalla struttura residenziale, il Responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine ed al Servizio Sociale competente.

In caso di dimissioni non autorizzate, ma richieste dalla struttura, il servizio sociale professionale e la struttura devono concordare le modalità e i necessari tempi occorrenti.

Art. 7 – Conservazione del Posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso gli ospedali;
- rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
- allontanamento non concordato (solamente per i primi tre giorni).

Nei suddetti casi il posto rimane riservato e la SdSS corrisponderà all'ENTE una quota pari all'80% della retta iniziale, al netto di IVA.

Art. 8 – Tutela della salute

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 9 – Personale

All'interno della struttura il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore Responsabile della struttura con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce inoltre la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale.

Il gestore può avvalersi altresì di volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non sostituiscono il personale di cui al precedente punto.

Art. 10 – Documentazione

Il gestore della struttura predisponde e conserva un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documento per l'assistenza sanitaria);
- verbali delle riunioni;
- registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
- Progetto Individuale e suoi aggiornamenti;
- registrazioni sull'osservazione dei rapporti con altri membri della famiglia;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- verbali delle riunioni interne del “gruppo lavoro”;
- registro delle presenze giornaliere dei soggetti accolti per la SdSS.

Art. 11 – Aspetti economici

La SdSS, per ciascun nucleo familiare inserito dal proprio Servizio Sociale Professionale, corrisponderà all'ENTE per

- CASA MADRE BAMBINO “SHALOM” l'importo della retta giornaliera di € 20,00 per ciascun utente che comprende soltanto alloggio e utenze,
- CASA MADRE BAMBINO “MIRIAM” l'importo della retta è di € 45,00 giornalieri per la mamma e € 115,00 per ogni figlio, nel caso in cui la madre lasciasse la struttura e il figlio minore di 3 anni rimanesse in struttura la retta giornaliera da corrispondere è pari a € 180,00;
- COMUNITA' EDUCATIVA E DI PRONTA ACCOGLIENZA “EDELWEISS” l'importo della retta è di € 115,00 al giorno.

Le suddette rette si intendono onnicomprensive di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente può chiedere alla Società della Salute Senese l'incremento della quota sociale con motivazione dettagliata delle cause poste a base dell'aumento. La Giunta della SdSS ne prende atto.

La SdSS provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione nei termini di legge, a seguito di ricevimento delle fatture.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o con lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti

concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.

Art. 13– Risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dalla SdSS al gestore della struttura per scritto e con fissazione di un termine entro cui le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle fatture. Trascorso inutilmente il tempo concesso, la SdSS ha facoltà di procedere al recesso dalla convenzione.

Art. 14 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata triennale, a partire dal 01.01.2026, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore triennio.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle parti.

Art. 15 – Sicurezza sul lavoro

L'ENTE si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n.81 *“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*.

Art. 16 – Coperture assicurative

Il contraente è tenuto nell'effettuazione del servizio a tenere sollevata la SdSS da eventuali responsabilità che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto della presente convenzione. A tal fine l'ENTE stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia alla SdSS qualora richiesto. L'ENTE è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

La SdSS si pone quale Titolare del trattamento per i dati personali degli utenti che venissero assegnati all'ENTE e per il Servizio oggetto del presente Contratto, ed in questo caso nomina l'ENTE Responsabile per il Trattamento dei dati (ex Art.28 GDPR), con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuto in virtù di tale ruolo per tutta la durata dell'assegnazione e sino all'eventuale ulteriore termine se previsto.

Per effetto della predetta nomina, l'ENTE è autorizzato al trattamento dei dati personali esclusivamente nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad esso assegnate. Il Responsabile Esterno sopra nominato avrà il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché il compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare o dai soggetti interessati ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Servizio. In conformità a quanto prescritto dal Regolamento EU 2016/679 e dal D.lgs. 196/03 (e s.m.i.), relativamente ai dati personali ed alle modalità di trattamento, si precisa che l'Ente sarà tenuto a:

a) Trattare i dati personali soltanto per l'esecuzione dei Servizi descritti nel presente accordo, con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di quanto previsto nello stesso, e nelle specifiche tecniche che li disciplinano, che ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione contenente le istruzioni di trattamento dei dati che il Titolare ritiene adeguate in relazione a quanto previsto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento europeo 679/2016.

- b) Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- c) Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento EU 2016/679.
- d) Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del l'art.28 del Regolamento EU 2016/679 riguardo la necessità di nominare ulteriori Responsabili del trattamento.
- e) Assistere la SdSS, quale autonomo Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile.
- f) Assistere la SdSS, quale autonomo Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento EU 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) Su scelta della SdSS, quale autonomo Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti.
- h) Mettere a disposizione della SdSS, quale autonomo Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo; consentire e contribuire alle attività di revisione, previo accordo sui tempi e sulle modalità di dette verifiche e purché le stesse non contrastino con le policy e gli obblighi di riservatezza assunti da SdSS.
- i) Rispettare le prescrizioni di cui all'art. 33 del Regolamento EU n. 679/2016 in caso di data breach. L'ENTE, pertanto, effettuerà il trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni sopra riportate, delle indicazioni delle Specifiche tecniche che disciplinano i servizi proposti descritti nel presente accordo, degli eventuali allegati e delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 196/03 (e s.m.i.) e nel Regolamento EU n. 679/2016, nonché nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti per l'erogazione dei singoli servizi.

Art. 18 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 19 – Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. n. 117/17. Le prestazioni previste nella Convenzione sono soggette ad IVA e pertanto la stessa verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131.

Sottoscritta per integrale accettazione delle Parti, come sopra individuate, con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per la Società della Salute Senese
Dott. Lorenzo Baragatti

Per L'ENTE
Sig. Sandro Sarri